

**PRELIMINARE COSTITUZIONE BONARIA DI SERVITU' PER POSA ED ESERCIZIO DI  
SERVIZI TECNOLOGICI NEL COMUNE DI BORGOSATOLLO-LOCALITA' PIFFIONE (BS)**

**A2A Ciclo Idrico S.p.A. con sede a Brescia - via Lamarmora, 230**

**Autorizzazioni - Tel. 0303555267**

**Pratica n. 2446**

Tra **I'A2A Ciclo Idrico S.p.A.**, con sede in Brescia - via Lamarmora, 230 (che qui di seguito verrà per brevità denominata "ACI"), rappresentata dal Procuratore Speciale Pietro Lisanti nato a Milano (MI) il 02/05/1964 residente a Brescia per l'incarico in Via Lamarmora n. 230, e la ditta:

Bettini Lorenzo nato a Leno (BS) il 5/11/1959 residente a BORGOSATOLLO (Bs) in via BRESCIA n° 44/46..... C.F.: BTTLNZ59S05E526O che qui di seguito per brevità verrà denominata "La Concedente", si conviene quanto segue:

**- Art. 1. Oggetto**

La ditta Concedente si impegna a costituire espressamente e formalmente a favore di ACI la servitù inamovibile per la posa di impianti interrati sugli immobili di sua proprietà, siti ed identificati come qui di seguito:

N.C.T. di Borgosatollo (BS)

particella n 37-foglio 1 mt 25

particella n 38-foglio 1 mt 42

particella n 46-foglio 1 mt 5

L'acquisizione della servitù non attribuisce ad ACI la proprietà del suolo; restano quindi di spettanza della Concedente i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull'area interessata dalla servitù.

La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale l'ACI o chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà o nella gestione degli impianti, gestirà detti impianti.

**- Art. 2. Impianti**

ACI poserà i seguenti impianti sul fondo servente:

- n. 1 tubazione in ghisa DN100mm per un percorso totale di circa metri 72

Il tracciato degli impianti riportato in planimetria con colorazione rossa, è indicativo e potrà in sede di esecuzione subire adeguamenti tecnici resi necessari anche dalle condizioni dei luoghi, senza che ciò comporti un incremento di corrispettivo. Lungo il percorso delle tubazioni e per una fascia avente larghezza di metri 3.00 a cavaliere delle tubazioni o manufatti, non potranno essere realizzate opere, sia sotterranee che fuori terra, e/o messe a dimora piante o comunque realizzati interventi che possano diminuire o rendere più

incomodo l'esercizio della servitù.

### **- Art. 3. Diritti di ACI**

La ditta Concedente si impegna a riconoscere ad ACI:

- a)** servitù di posare e mantenere gli impianti di cui all'art. 2, con la facoltà di apportare modificazioni previste dall'art. 5;
- b)** l'occupazione provvisoria di una fascia di area, limitatamente allo spazio necessario per la manovra delle macchine operatrici all'interno delle particelle di cui all'art. 1 identificabile con colorazione blu nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente atto;
- c)** servitù di accesso e di passo carraio e pedonale lungo il percorso degli impianti sui fondi di cui all'art. 1, con personale proprio o di terzi, con i mezzi necessari per la costruzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti, diritto che sarà esercitato con il minor aggravio per il fondo asservito. ACI ha facoltà di abbattere lungo il tracciato, le piante e quant'altro sia di impedimento alle attività e diritti indicati dal presente articolo, senza alcun indennizzo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7 ultimo comma;

### **- Art. 4. Esecuzione dei lavori**

La Concedente autorizza fin d'ora ACI ad iniziare i lavori sull'immobile identificato all'art. 1. Qualunque contestazione potesse sorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione della presente scrittura non dà il diritto alla Concedente di richiedere la sospensione dei lavori di costruzione, di manutenzione, di riparazione e modifica dell'impianto, come pure di impedire l'accesso del personale di sorveglianza.

### **- Art. 5. Diritto di apportare modificazioni**

Viene riconosciuto ad ACI il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione della tubazioni e degli impianti, nonché il diritto di diramare stacchi dalla tubazione di cui alla presente convenzione per l'allaccio di eventuali nuove utenze, purché la maggior porzione di immobile occupata per effetto di tali modificazioni, comprensiva dell'area di rispetto e calcolata tenendo conto di quanto all'art. 2, risulti non superiore al 10% della fascia asservita. Fermo il limite di cui al precedente comma, nel caso in cui per effetto delle modifiche fosse ampliata la porzione di terreno occupata, la Concedente avrà diritto, *una tantum*, ad un incremento dell'indennità di cui all'art. 8 proporzionale all'aumento percentuale di occupazione, rivalutato dell'interesse legale.

La Concedente che intenda eseguire innovazioni, costruzioni, impianti, riparazioni o lavori, può richiedere ad ACI lo spostamento, temporaneo o definitivo, di cavi, condutture, appoggi, opere o impianti, a condizione che offra altro luogo egualmente comodo per l'esercizio della



servitù e che versi ad ACI, in via anticipata, le spese per lo spostamento.

**- Art. 6. Responsabilità della Concedente**

La Concedente dichiara sotto la sua responsabilità, di essere pienamente legittimata a costituire validamente i diritti oggetto della presente scrittura e pronta ad esibire i documenti che lo comprovino. La Concedente si impegna a tenere sollevata ed indenne ACI da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa assumendo in proprio ogni eventuale responsabilità. La Concedente, come sopra rappresentata, si obbliga in caso di vendita, già anche in fase preliminare, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù qui costituita e di farla assumere.

**- Art. 7. Responsabilità di ACI**

ACI tiene sollevata la Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza della costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti. Per gli eventuali danni arrecati, durante la costruzione degli impianti, a frutti pendenti, piantagioni e manufatti, si procederà a separata liquidazione di specifica indennità entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

**- Art. 8. Corrispettivo**

Quale corrispettivo per i diritti oggetto della presente scrittura, ACI si impegna a versare, entro 15 giorni lavorativi dalla data della stipula notarile della presente convenzione, la somma una tantum di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mediante bonifico bancario (codice IBAN IT4110311155092000000071494.....) previo l'emissione della fattura elettronica. La fatturazione elettronica dovrà essere predisposta in regime di separazione dei pagamenti (split-payment). Il codice univoco (SDI) di UNR è: 0000000.

**- Art. 9. Formalizzazione della servitù**

La Concedente si dovrà presentare, senza ulteriori compensi e su richiesta del Notaio incaricato da ACI, per la redazione dell'atto di servitù in forma pubblica, al fine di consentire le trascrizioni dei diritti che ne derivano. Anche prima di tale formalità, la Concedente si obbliga a notificare e trasferire i presenti accordi agli eventuali futuri acquirenti degli immobili o altri aventi causa.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti due commi, la Concedente dovrà versare i danni ad ACI.

**- Art. 10. Spese - rinvio**

Spese e tasse del presente atto e dell'atto notarile, sono a carico di ACI. Le imposte ed ogni altro onere gravante sulla proprietà asservita sono a carico della concedente, esclusa ogni qualsiasi rivalsa nei confronti di ACI. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla

presente scrittura, le parti si richiamano alle disposizioni del codice civile.

**- Art. 11. Trattamento dei dati personali**

Gli eventuali dati personali del Concedente acquisiti nell'ambito del contratto, verranno trattati da ACI - in qualità di Titolare del trattamento – in conformità alla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali nonché secondo quanto previsto dall'informativa privacy resa da ACI ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, informativa di cui il Concedente dichiara di aver preso completa visione.

**- Art. 12. Arbitratore – foro competente**

La misura dell'indennità di cui agli articoli 5 e 7, sarà stabilita in caso di disaccordo da un tecnico arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia, su richiesta della parte più diligente. Foro competente in via esclusiva per ogni altra controversia derivante dall'interpretazione o attuazione del presente atto, sarà quello di Brescia.

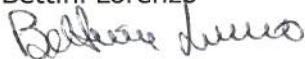
data: 28.01.2020.....Letto, confermato e sottoscritto

La Concedente

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. la Concedente dichiara di aver preso completa visione dei seguenti articoli: - art. 4. (esecuzione dei lavori; inopponibilità di eccezioni); - art. 5. (diritto di apportare modificazioni); - art. 9. (formalizzazione della servitù) – art. 12. (arbitratore; foro competente).

La Concedente

Bettini Lorenzo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Bettini Lorenzo', written over a horizontal line.

